SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Corte dei conti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 2007, n. **79.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito «decreto n. 252 del 2005»;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», determina, con proprio decreto, i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998), da graduare sia in funzione delle modalità di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza, così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto l'articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica residuale istituita presso l'I.N.P.S. devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 468, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società a capitale variabile;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito «decreto n. 211 del 1997», adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra l'altro, norme sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento del decreto n. 211 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito «legge n. 400 del 1998»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007;

Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso;

b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;

d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;

e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;

f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente;

g) ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 2.

Requisiti di professionalità

1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;

b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;

d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da *a)* a *f)*.

3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da *a)* a *f)*. Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 3.

Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:

a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;

b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;

c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;

d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* e la proficuità della partecipazione.

Art. 4.

Situazioni impeditive

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-*quater*, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonché l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.

4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.

5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, l'esponente della forma pensionistica complementare è sospeso dalle funzioni.

6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Art. 5.

Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive

1. La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione.

2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento è effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 7.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato.

3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro sessanta giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 8.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2003, n. 155.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro: DAMIANO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 76

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, commi 2 e 4, dell'art. 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2005, n. 289, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)*. — *(Omissis)*.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *h)*, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

c) i contenuti e le modalità dei protocollo di autonomia gestionale.».

«Art. 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)*. — *(Omissis)*.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

(Omissis).

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.».

«Art. 9 *(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)*. — 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera *b)*, n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'art. 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'art. 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.».

— Il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

3-*bis*. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.».

— Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1999, n. 7.

— Il decreto 14 gennaio 1997, n. 211 (Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1997, n. 160.

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). — (Omissis).*

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'art. 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione. Con uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.».

— Il decreto ministeriale 20 giugno 2003 (Aggiornamento del regolamento approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2003, n. 155.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e comma 2, dell'art. 4, comma 1, degli articoli 12, 13 e 20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione delle forme pensionistiche complementari)*. — 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

(omissis).

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.».

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)*. — 1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.».

«Art. 12 *(Fondi pensione aperti)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'art. 1, comma 1, lettera *u)*, del decreto legisla-

tivo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

2. Ai sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.».

«Art. 13 *(Forme pensionistiche individuali)*. — 1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera *b)*, sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'art. 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'art. 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera *b)*, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 6, comma 5-*bis,* lettera *c)*.

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato, i lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.».

«Art. 20 *(Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421)*. — 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dall'art. 20 e dall'art. 21 del codice civile.».

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1994, n. 196.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 252 del 2005, è il seguente:

«Art. 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)*. — 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati, i componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è il seguente:

«2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;».

— Il testo dell'art. 19-*quater*, comma 3, del citato decreto n. 252 del 2005, è il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.».

— Il testo dell'art. 2409 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2409 *(Denunzia al tribunale)*. — Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2382 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause di ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.».

— Il testo dell'art. 2399 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1956, n. 327.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

— Il Titolo XI del libro V (Del lavoro) dei codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81.

— Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.

— Per ii testo dell'art. 5, commi 2 e 4, del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi), è il seguente:

«Art. 8 *(Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse). — (Omissis).*

8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto n. 252 del 2005, è il seguente:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). — (Omissis).*

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)*, possono essere costituiti altresì nell'àmbito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'àmbito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.».

— Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1994, n. 186.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 575 del 1965, è il seguente:

«3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.».

— La legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1990, n. 69.

Note all'art. 8:

— Gli articoli 4, 7 e 14 del citato decreto n. 211 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità». «Art. 7 (Documentazione a corredo dell'istanza)». «Art. 14 (Requisiti di onorabilità e professionalità)».

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, abrogato dal presente decreto, recava: «Aggiornamento del regolamento approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione».

07G0092

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in nona seduta comune, il 27 giugno 2007, alle ore 12,15, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A05677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Kurzydlowski Ireneusz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza del sig. Kurzydlowski Ireneusz, nato il 1° aprile 1965 a Chelm (Polonia), cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal d.lgs. n. 277/2003, il riconoscimento del titolo biennale postliceale di studio e professionale di «Pracownikòn Socjalnych» conseguito a Chelm (Polonia) presso il «Medycznego studium zawodowego» nel 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il titolo di studio in possesso del richiedente è «condizione necessaria e sufficiente» per l'esercizio della professione di assistente sociale in Polonia, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia;

Considerato altresì che il richiedente ha dimostrato di aver svolto attività professionale per circa un anno in Polonia;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «assistente sociale sezione B» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kurzydlowski Ireneusz nato il 1° aprile 1965 a Chelm (Polonia), cittadino polacco, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» sezione B l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tiricinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Metodologia del servizio soci le per la programmazione; 2) Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A05495

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Nemtisor Nicoleta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nemtisor Nicoleta, nata il 28 aprile 1970 a Tg-Neamt (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diploma de licenta - Inginer profilul mecanic, specializarea tehnologia constructilor de masini» conseguito nel 1994 presso la «Universitatea tecnica Gh. Asachi» di Iasi (Romania) e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 9 marzo 2007;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere Sezione A - settore industriale dell'albo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nemtisor Nicoleta, nata il 28 aprile 1970 a Tg-Neamt (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) Costruzione di macchine.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A05496

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2007.

Fondo immobili pubblici: individuazione del perimetro afferente ventiquattro immobili, già di proprietà del Fondo, e da esso venduti a Terzi acquirenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'articolo 4;

Visti i decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «FIP - Fondo Immobili Pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso» (il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti attuativi»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«Accordo di indennizzo»);

Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 16 settembre 2005 mediante il quale, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto, come successivamente rettificati;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, per effetto di quanto sottoscritto nell'Accordo di indennizzo, ha provveduto, mediante apposita procedura, ad ottenere la regolarizzazione edilizia e l'accertamento di conformità di taluni immobili trasferiti al Fondo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 e del rinvio all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994;

Attesa l'opportunità di individuare in modo inequivocabile taluni immobili di proprietà del Fondo, per i quali il medesimo ha avviato le procedure di vendita mediante la pubblicazione di apposita offerta, con la finalità, tra le altre, di quantificare correttamente l'importo del canone di locazione che l'Agenzia del demanio, in virtù di quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con il Fondo, sarà tenuta a corrispondere agli acquirenti di tali immobili;

Decreta:

Gli immobili citati in premessa di proprietà del Fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'articolo 4 e dei decreti attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto.

Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia del demanio agli acquirenti degli immobili alienati dal Fondo, individuati nell'allegato al presente decreto, e disciplinato dall'art. 5 del contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio sarà oggetto di successivo decreto di accertamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	AQB130501	ABRUZZO	AVEZZANO (AQ)	Via Vezzia snc Via Orazio Mattei snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	30	1056	1
							Area urbana	F	30	1056	2
								T	30	1056	---
								T	30	460	---
								T	30	461	---
NOTE: Trattasi di intero di immobile											
2	TEB039701	ABRUZZO	GIULIANOVA (TE)	Via A. Gramsci civico 41	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004 Indennizzo del 15/09/2005 G.U. n° 245 del 20/10/2005	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	7	412	3
							Area urbana	F	7	974	---
							Area urbana	F	7	477	---
								T	7	412	---
								T	7	971	---
								T	7	974	---
								T	7	455	---
								T	7	477	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
3	AQB098401	ABRUZZO	L'AQUILA (AQ)	Corso Federico II civici 9-11 Via dell'Indipendenza snc Vico Sant'Eusanio snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	101	1337	6
							Beni Comuni	F	101	1337	7
							Negozio	F	101	1337	8
							Negozio	F	101	1337	9
								T	101	1337	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
4	PEB050501	ABRUZZO	POPOLI (PE)	Via Gramsci civico 100	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	20	657	29
							Uffici	F	20	657	30
								T	20	657	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											
5	INAIL02	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA (BO)	Via Boldrini civici 3-3/A-3/B Piazza XX Settembre snc Viale Pietramellara snc Galleria II Agosto 1980 civici 2-2/A-5-5/A	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U.n° 303 del 28/12/2004	Decreto n. 41901 del 20/12/2004 G.U. n. 304 del 29/12/2004 Decreto Agenzia del Demanio in data 23 maggio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28/05/2007.	Uffici	F	159	30 195	137 106
							Negozio	F	159	30	132
							Autorimessa	F	159	195	54
								T	159	30	---
								T	159	195	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile Gli accessori già identificati catastalmente ai **sub. 129 e 136** della **particella 30 foglio 159 del C.F. del Comune di Bologna** sono da intendersi trasferiti, ancorchè non individuati nei Decreti dell'Agenzia del Demanio sopracitati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto di Trasferimento sopra-citato e dell'articolo 4 del Decreto di Chiusura del Fondo Patrimonio Uno del 29 dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.2.2006.											
6	FOB0103C01	EMILIA ROMAGNA	CESENATICO (FO)	Via del Porto civici 3-4-5	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. n. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	9	499	3
								T	9	499	---
NOTE: Trattasi di complesso immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
7	INPS30	EMILIA ROMAGNA	FORLI' (FO)	Via Libertà civico 48 Via Massimo D'Azeglio civici 1-3 Piazzale Romeo Zambianchi civici 1-2-3-4	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. n°303 del 28/12/2004, (nel decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del **17/12/2004** **anziché del 17/11/2004)**	Decreto del **17/11/2004** G.U. n. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	147	334	9
							Cabina Enel	F	147	334	10
							Area urbana	F	147	1364	---
								T	147	334	---
								T	147	1364	---
NOTE: Trattasi di complesso immobiliare											
8	MOB036201	EMILIA ROMAGNA	MODENA (MO)	Via G. Galilei civici 224-230	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. n° 303 Del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. n. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	135	235	1
							Abitazione di servizio	F	135	235	2
							Area urbana	F	135	247	---
							Area urbana	F	135	373	---
							Area urbana	F	135	374	---
								T	135	235	---
								T	135	247	---
								T	135	373	---
								T	135	374	---
NOTE: Trattasi di complesso immobiliare											
9	MOB000901	EMILIA ROMAGNA	PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	Via Giardini civico 20 Via Ricci snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. n° 303 Del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. n. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	67	31	1
							Uffici	F	67	31	2
							Uffici	F	67	31	3
							Uffici	F	67	31	4
							Uffici	F	67	31	5
							Box	F	67	31	6
								T	67	31	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
10	RAB021201	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA (RA)	Via D'Alaggio civico 3 Via Almagià civico 50 Via Magazzini Anteriori snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. n.298 del 21/12/2004	Uffici	F	RA/80	34	5
								T	80	34	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
11	INPS38	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA (RE)	Via Previdenza Sociale civici 6-6A-6D	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004 (nel decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del **17/12/2004** **anziché del 17/11/2004)**	Decreto del **17/11/2004** G.U. n. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	111	400	---
							Cabina Enel	F	111	401	---
								T	111	400	---
								T	111	401	---
NOTE: Trattasi di complesso immobiliare											
12	GOB047101	FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA (GO)	Via XX Settembre civici 129-131-133-135-137 Via dei Torriani civici 21-23	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 05/08/2002	Uffici	F	A/2	1015/1 3560	1
							Cabina elettrica	F	A/2	1015/1	2
							Abitazione di servizio	F	A/2	1015/1	3
							Abitazione di servizio	F	A/2	1015/1	4
							Abitazione di servizio	F	A/2	1015/1	5
							Beni comuni	F	A/2	1015/1	6
							Area urbana	F	A/2	1015/2	---
								T	2	.1015/1	---
								T	2	.1015/2	---
								T	2	.3560	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
13	UDB020101	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE (UD)	Via Gorghi civico 18 Via Manzoni civico 2 Via Foscolo civici 1-3-5 Via Dante civico 1	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 05/08/2002	Uffici	F	40	105	24
							Negozio	F	40	105	25
							Cabina elettrica	F	40	105	26
								T	40	105	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
14	RMB135501	LAZIO	ROMA (RM)	Via dell'Aeronautica civici 122 -120-124	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Abitazione di servizio	F	860	68	2
							Uffici	F	860	68	501
								T	860	68	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
15	RMB137201	LAZIO	ROMA (RM)	Via Sicilia civico 194	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	473	20 240	502 502
								T	473	20	---
								T	473	240	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
16	TPB021501	SICILIA	PANTELLERIA (TP)	Via Lungomare Paolo _ Borsellino snc Via Cagliari snc Via Mazara snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. n.183 del 06/08/2002	Uffici	F	3	620	1
							Abitazione di servizio	F	3	620	3
							Beni Comuni	F	3	620	4
								T	3	620	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
17	TRB0240C01	UMBRIA	TERNI (TR)	Via Donato Bramante civici 41-43	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Posto Auto	F	84	1169	5
							Posto Auto	F	84	1169	9
							Box	F	84	1169	62
							Box	F	84	1169	63
							Posto Auto	F	84	1169	79
							Posto Auto	F	84	1169	80
							Posto Auto	F	84	1169	81
							Posto Auto	F	84	1169	82
							Posto Auto	F	84	1169	83
							Posto Auto	F	84	1169	84
							Posto Auto	F	84	1169	85
							Box	F	84	1169	86
							Box	F	84	1169	87
							Box	F	84	1169	88
							Box	F	84	1169	89
							Box	F	84	1169	90
							Box	F	84	1169	91
							Box	F	84	1169	92
							Posto Auto	F	84	1169	100
							Posto Auto	F	84	1169	101
							Posto Auto	F	84	1169	102
							Posto Auto	F	84	1169	103
							Posto Auto	F	84	1169	104
							Posto Auto	F	84	1169	105
							Posto Auto	F	84	1169	106
							Posto Auto	F	84	1169	107
							Posto Auto	F	84	1169	108
							Posto Auto	F	84	1169	109
							Posto Auto	F	84	1169	110
							Posto Auto	F	84	1169	111
							Posto Auto	F	84	1169	112
							Posto Auto	F	84	1169	113
							Uffici	F	84	1169	122
							Uffici	F	84	1169	123
							Uffici	F	84	1169	124
								T	84	1169	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
18	TVB080601	VENETO	CONEGLIANO (TV)	Via Maggiore Piovesana civico 13/A	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	E/6	235	42
								T	34	235	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
19	PDB063901	VENETO	PADOVA (PD)	Piazzale della Stazione 6-6A	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	A/25	58	7
								T	65	145	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
20	PDB000301	VENETO	PADOVA (PD)	Via degli Zabarella civico 54 Via San Biagio civico 1	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	F/6	204	4 5
							Abitazione di servizio	F	F/6	204	6
							Abitazione di servizio	F	F/6	204	7
							Beni comuni	F	F/6	204	8
							Posti auto scoperti	F	F/6	204	9
							Parcheggio scoperto	F	F/6	204	10
							Uffici	F	F/6	362	3
								T	90	326	---
								T	90	327	---
								T	90	293 Parte	---

NOTE:
Trattasi di intero immobile
Con nota del 29.3.2007 prot. 2007/12357/DAG-STI, l'Agenzia del Demanio, su istanza del F.I.P., ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di ritenere comprese nel trasferimento al Fondo anche le particelle del Catasto Terreni 326 e 293 parte per mq. 68, il tutto ai sensi dell'articolo 4 del Decreto di Chiusura del Fondo Patrimonio Uno del 29 dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.2.2006. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato con comunicazione prot. 39066/2007.
È attualmente in corso di predisposizione/presentazione all'Agenzia del Territorio un tipo di frazionamento al catasto terreni per identificare la porzione di area attualmente distinta con la particella 293parte; quasi certamente detta porzione di area non sarà identificata con una particella a se stante ma sarà accorpata alla particella 327 del foglio 90.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
21	TVB000601	VENETO	TREVISO (TV)	Via Canova civici 7-9-11-13-17 19 21 23 Piazza del Duomo snc Via Riccati civici 15/A-15/B	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	E/2	210 211	4 1
							Cabina elettrica	F	E/2	210	5
							Caserma Guardia di Finanza	F	E/2	210	6
							Abitazione di servizio	F	E/2	210	7
							Area urbana	F	E/2	1648	---
							Area urbana	F	E/2	1649	---
								T	27	210	---
								T	27	211	---
								T	27	1648	---
								T	27	1649	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
22	TVB075801	VENETO	TREVISO (TV)	Via Piave civico 19	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	C/6	1866	87
								T	16	1866	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
23	VEB027101	VENETO	VENEZIA (VE)	Località Lido Riviera San Nicolò civico 55	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	VE/22	282	1
							Beni comuni	F	VE/22	282	2
							Abitazione di servizio	F	VE/22	282	3
							Abitazione di servizio	F	VE/22	282	4
							Uffici	F	VE/22	282	5
							Abitazione di servizio	F	VE/22	282	6
							Deposito	F	VE/22	282	9
							Uffici	F	VE/22	282	10
								T	22	282	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
24	VIB0660C01	VENETO	VICENZA (VI)	Via Zampieri civici 20-22-24	Apporto del 23/12/2004 G.U. n° 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Abitazione di servizio	F	45	1256	2
							Uffici	F	45	1256	3
							Cabina elettrica	F	45	1256	4
								T	45	1256	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

0705624

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Domus Martelli - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che con la società cooperativa «Domus Martelli - Soc. coop. edilizia a r.l.» costituita in data 1° giugno 2000, codice fiscale n. 06142041000, con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 4 giugno 2002 e che è stato nominato liquidatore il sig. Alfonso Taccione;

Vista la relazione di ispezione ordinaria del 22 ottobre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964, con studio in Roma, via Mario Rapisardi n. 42/C, è nominato liquidatore della società cooperativa «Domus Martelli - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma in sostituzione del sig. Alfonso Taccione.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile propone ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05449

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Italia informatica Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Valmontone.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Tenuto conto che la società cooperativa «Italia informatica - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.» costituita in data 19 febbraio 1986, codice fiscale n. 07449420582 con sede in Valmontone (Roma) è stata sciolta e posta in liquidazione il 27 gennaio 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Pietro Lucariello;

Preso atto che con il verbale ispettivo del 16 febbraio 2005, è stata proposta la sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avviso di procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, residente in Lecce, via Leuca n. 198, è nominato liquidatore della società cooperativa «Italia informatica - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.» con studio in Valmontone (Roma) in sostituzione del sig. Pietro Lucariello.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile propone ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05450

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Euro cooperativa multiservizi - Soc. coop. a r.l.», in Aprilia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Euro cooperativa multiservizi - Soc. coop. a r.l.» costituita in data 2 marzo 1999, codice fiscale n. 01920060595 con sede in Aprilia (Latina) è stata sciolta e posta in liquidazione il 3 agosto 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Antonio Ziino;

Vista la relazione di mancata revisione dell'11 agosto 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 16 novembre 2005;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Floris, nato a Minturno (Latina), il 9 dicembre 1954, con studio in Latina, viale P. L. Nervi n. 164, è nominato liquidatore della società cooperativa «Euro cooperativa multiservizi - Soc. coop. a r.l.» con sede in Aprilia (Latina) in sostituzione del sig. Antonio Ziino.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile propone ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05451

DECRETO 23 maggio 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trasporti meridionali - Soc. coop. a r.l.», in Sant'Antonio Abate.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Tenuto conto che la società cooperativa «Trasporti meridionali - Soc. coop. a r.l.» costituita in data 7 ottobre 1986 codice fiscale n. 05096170633 con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli) è stata sciolta e posta in liquidazione il 16 febbraio 1990 e che con atto del 3 maggio 1995 è stato nominato liquidatore il dott. Emanuele De Bonis;

Preso atto che con lettera datata 6 luglio 1995 ma pervenuta a questa divisione solo in data 9 maggio 2007, il suddetto liquidatore comunicava agli organismi interessati di rinunciare all'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Emanuele De Bonis;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Pessetti, nato a Napoli il 1° gennaio 1965, residente in Napoli, via Kerbaker n. 91, è nominato liquidatore della società cooperativa «Trasporti meridionali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli) in sostituzione del dott. Emanuele De Bonis.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05448

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CO.M.A.R. 2 Cooperativa agricola di produzione e macellazione fra agricoltori e allevatori riuniti - Soc. Coop. a r.l.», in Pitigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 novembre 2006 dalle quali si rileva lo Stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.M.A.R. 2 Cooperativa agricola di produzione e macellazione fra agricoltori e allevatori riuniti - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pitigliano (Grosseto) (codice fiscale 01026620532) è posta in liquidazione coatta amministativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dr. Sandro Chimenti, nato a Grosseto il 17 maggio 1969 ivi domiciliato, in via dei Barberi, n. 108, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05532

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Mondo - Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo Stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Mondo - Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 08398781008) è posta in liquidazione coatta amministativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dr. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05533

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Itel piccola società cooperativa», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 80/2006 del 21 settembre 2006 del Tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Itel piccola società cooperativa», in liquidazione, con sede in Latina (codice fiscale 01753630597) è posta in liquidazione coatta amministativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dr. Pasquale Tanga, nato a Scampitella (Avellino) il 20 ottobre 1960, residente in Roma, via Lorenzo il Magnifico, n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05534

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gene. clima - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo Stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gene. clima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 06201531008) è posta in liquidazione coatta amministativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il Rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971 domiciliato in Guidonia (Roma), via Spagna, n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05535

DECRETO 31 maggio 2007.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Parco Azzurro», in Guidonia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003 con il quale la società cooperativa edilizia «Parco Azzurro» con sede in Guidonia (Roma) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2003 con il quale l'avv. Ignazio Abrignani è stato nominato vice commissario governativo dell'ente in questione;

Visti i decreti ministeriali di proroga del 3 giugno 2004 e dell'8 marzo 2005 e del 6 marzo 2006 con il quale i mandati rispettivamente del commissario governativo e del vice commissario governativo sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2007 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale dell'ente in oggetto e, contestualmente, sono stati confermati rispettivamente i poteri di commissario governativo e di vice commissario della suddetta cooperativa al dott. Nicola Ermini e all'avv. Ignazio Abrignani sino alla data dell'8 maggio 2007, il dott. Giacomo Nicastro è stato nominato commissario governativo per un periodo di mesi sei a decorrere da tale data ed infine è stato revocato il decreto ministeriale 5 agosto 2003 di istituzione del vice commissario governativo;

Vista la nota datata 16 maggio 2007 con la quale il dott. Giacomo Nicastro rinuncia all'incarico conferitogli con il decreto ministeriale 8 maggio 2007;

Ritenuto necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto, tenuto conto dei dati relativi alla situazione sociale;

Decreta:

1. La dott.ssa Saitta Daniela, nata a Messina il 9 agosto 1962, con studio in Roma alla via Attilio Friggeri n. 184, è nominata commissario governativo della società cooperativa «Parco Azzurro», con sede in Guidonia (Roma), già posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 23 luglio 2003, per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Giacomo Nicastro, dimissionario.

2. Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

3. Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05447

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Terre Aurunche», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto 30 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 290 del 14 dicembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Terre Aurunche», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche», con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Terre Aurunche l'organismo denominato IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Terre Aurunche conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Terre Aurunche, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo ISME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Terre Aurunche, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Terre Aurunche, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 30 novembre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Terre Aurunche da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Terre Aurunche anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Terre Aurunche rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare e sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05415

DECRETO 4 giugno 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ISVEA Srl», autorizzato con decreto 13 giugno 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2005, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3, loc. Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 maggio 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predeta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 giugno 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio ISVEA Srl, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3, loc. Fosci è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15 + OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2006
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2006
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2006
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 par. 2 + OIV MA-F-AS313-14-ACISOR par. 2 2006
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10 + OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2006
Alcol metilico (metanolo)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN par. 2 2006 + DM 12/03/1986 SO GU n° 161 del 14/07/86 Met.LIV B
Anidride solforosa: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2006
Anidride solforosa: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.2
Batteri (>1UFC/250 ml)	ML140 2005 Rev. 0
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 par. 4 , OIV MA-F-AS2-07-CARCHR par. 4 2006
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9 + OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2006

Denominazione della prova	Norma / metodo
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11 + OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2006
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL par. 2 2006
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met. II
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2006 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2006
Estratto ridotto	Reg CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 + allegato 12 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2006 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2006 + OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2006
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/1990 allegato 4 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2006
Lieviti (>1UFC/250 ml)	ML140 2005 Rev. 0
Lieviti, batteri acetici, batteri lattici (>10UFC/ml)	ML178 2005 Rev. 0
Lieviti, batteri acetici, batteri lattici (>1UFC/250 ml >10UFC/ml)	OIV MA-E-AS4-01-ANMICR 2006
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met LVI
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28 + OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2006
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 Par.4C (densimetria elettronica) + OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2006
Muffe (>1UFC/250 ml)	ML140 2005 Rev. 0
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2006
pH	OIV MA-F-AS313-15-pH 2006
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35 + OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 2006
Prova del freddo	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met III
Prova della stufa	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met III

Denominazione della prova	Norma / metodo
Prova dell'aria	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met III
Resto d'estratto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 + allegato 15 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2006 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2006 + OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2006
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6 par. 3 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2006
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 par. 2 + OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2006
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2 + OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2006
Tame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31 + OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2006
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1+ Reg. CE 355/2005 allegato 4C (densimetria elettronica) + OIV MA-F-AS312-01-talvol met. B 2006
Titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 1493/1999 allegato II + DPR 162/1965 12/02/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 cap. I art. 1 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 Par. 4C (densimetria elettronica) + Reg CEE 2676/1990 allegato 5 par 3.2 e par. 4
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 1 allegato 34, OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2006
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/1990 allegato 5 par 3.2 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2006
Zuccheri totali (>1.5 g/L)	ML26 2004 Rev. 1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05416

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 dicembre 2006.

Statizzazione dell'Università non statale di Urbino «Carlo Bo».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004 - 2006 e, in particolare, l'art. 11, comma 1, il quale prevede che «con decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del nucleo di valutazione e sentiti i pareri del comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), previa stipula di accordi di programma con l'Università interessata, gli enti locali, la Regione e gli eventuali Enti pubblici e privati coinvolti, può essere disposta la trasformazione di una Università non statale in Università statale»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Vista la rettorale n. 12035 del 30 giugno 2006, con la quale l'Università non statale di Urbino «Carlo «Bo», ha chiesto che la stessa venga trasformata in Università statale ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 262/2004, e ha inviato al Ministero, oltre all'elenco dei propri immobili:

l'accordo di programma tra l'Università, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino, in data 28 giugno 2006;

la relazione nucleo di valutazione d'Ateneo, in data 19 giugno 2006;

il parere del Comitato regionale di coordinamento delle Marche, in data 28 giugno 2006;

Vista la nota n. 101 del 27 luglio 2006, con la quale la predetta documentazione è stata trasmessa al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ed è stato chiesto allo stesso di esprimere il proprio parere, come previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 262/2004, in merito alla proposta di trasformazione della Università non statale degli studi di Urbino «Carlo Bo» in Università statale;

Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (doc. 17/06);

Decreta:

Art. 1.

Trasformazione dell'Università non statale

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Università degli studi non statale di Urbino «Carlo Bo», è trasformata in Università degli studi statale. L'efficacia del presente provvedimento di trasformazione è subordinata alla sottoscrizione dell'intesa programmatica di cui al successivo art. 8, nonché all'approvazione del piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'Università con decreto interministeriale (Università e ricerca - economia e finanze), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. A decorrere da tale data, l'Università statale di Urbino «Carlo Bo» è compresa fra le Università statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Statuto e regolamenti

1. Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'Ateneo, si applicano all'Università statale, in via transitoria, lo statuto e i regolamenti dell'Università non statale e sono confermati, nell'attuale composizione, gli organi di governo relativi.

2. Entro un anno dalla data di cui all'art. 1, comma 1, l'Università statale adotta il proprio statuto di autonomia e i regolamenti di Ateneo secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prevedendo, tra l'altro, la costituzione dei dipartimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Offerta formativa

1. Presso l'Università statale sono istituiti le facoltà e i corsi previsti nel regolamento didattico dell'Università non statale, nonché gli altri corsi (di dottorato, master e perfezionamento) presso la stessa previsti.

2. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Università statale attiva nell'a.a. 2006/2007 i corsi di laurea e laurea magistrale già inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa dalla università statale.

Art. 4.

Personale

1. I professori di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Università non statale transitano nei ruoli dell'Università statale e continuano a svolgere le stesse funzioni sino all'adozione di successivi provvedimenti.

2. Il personale di cui al comma 1 viene iscritto alle forme previdenziali e assistenziali INPDAP - Cassa trattamenti pensionistici statali senza alcun onere aggiuntivo per l'Università e per lo stesso personale, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Il personale non di ruolo, compreso quello dirigente, continua a svolgere le stesse funzioni nell'Università statale, nei termini previsti dai relativi contratti di lavoro.

4. Il personale di cui al comma 3 è iscritto alle forme previdenziali e assistenziali di cui al comma 2.

Art. 5.

Studenti

1. Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 3 del presente decreto passano all'Università statale.

Art. 6.

Strutture e obbligazioni

1. Il patrimonio mobile e immobile della Università non statale è devoluto all'Università statale.

2. È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

3. I rapporti giuridici attivi e passivi della Università non statale passano in capo all'Università statale.

4. Restano fermi in favore dell'Università statale, gli impegni assunti dagli enti locali e da altri enti pubblici e privati.

Art. 7.

Trasferimenti ministeriali

1. Il Ministero determina le quote dei finanziamenti di pertinenza dell'Università statale a valere sui fondi di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dallo stesso e dal successivo art. 8.

Art. 8.

Disciplina transitoria

1. Per superare le difficoltà finanziarie della gestione dell'Università, con intesa programmatica, da stipulare tra il Ministero e l'Università, viene assicurato alla stessa — successivamente alla data indicata all'art. 1, comma 1 —, ad integrazione di quanto in precedenza attribuito, un contributo annuo — a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — dell'importo massimo indicato nel documento (doc. 17/06) del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

2. L'intesa programmatica di cui al comma 1 deve prevedere che le attività dell'Università vengano svolte attenendosi, in particolare, alle indicazioni operative riportate nelle conclusioni (pag. 36) del documento del comitato.

3. Il comitato svolgerà attività di monitoraggio, anche avvalendosi del nucleo di valutazione interna dell'Università, sul superamento delle difficoltà finanziarie di cui al comma 1, anche in relazione al rispetto delle predette indicazioni operative.

4. Al termine del secondo e quarto anno accademico di attività dell'Università statale, il comitato provvederà a predisporre apposita relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3.

5. Sulla base della relazione del comitato al termine del secondo anno accademico, il Ministero potrà disporre la modulazione del contributo di cui al comma 1 nella misura che sarà determinata dallo stesso, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio. Tenuto conto della relazione del comitato al termine del quarto anno accademico, ove le difficoltà finanziarie dell'Università fossero superate, il Ministero potrà disporre il consolidamento del contributo ordinario di funzionamento a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537/1993; in caso contrario, il Ministero potrà disporre, con successivo decreto, da inviare alla Corte dei conti, —

secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 — la riorganizzazione più funzionale delle attività formative e di ricerca, mediante il trasferimento della titolarità delle stesse ad altre Università.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 248

AVVERTENZA:

L'intesa programmatica tra il Ministero dell'università e della ricerca e l'Università degli studi non statale di Urbino «Carlo Bo» è stata sottoscritta in data 16 aprile 2007.

Il decreto interministeriale Università e ricerca - Economia e finanze, di approvazione del piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'Università degli studi non statale di Urbino «Carlo Bo», è stato adottato in data 1° marzo 2007.

07A05546

DECRETO 20 giugno 2007.

Determinazione, per l'anno accademico 2007/2008, del numero dei posti, a livello nazionale, per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Viste le direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;

Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato decreto legislativo;

Visto l'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che trasforma le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento per cui coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi SSIS, anno accademico 2007/2008, non potranno accedere alle graduatorie ad esaurimento;

Visto l'avviso della Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio di questo Ministero, relativo al calendario delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto opportuno determinare anche per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che la formazione accademica deve assicurare la continuità nella propria offerta formativa;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 11.830 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO A

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole**	**Posti disponibili**
LIGURIA	GENOVA	241
PIEMONTE	TORINO(in convenzione) Politecnico Torino Piemonte Orientale Vercelli	405
VALLE D'AOSTA	AOSTA	55
LOMBARDIA	PAVIA (consorzio) Bergamo - Brescia Milano Cattolica Milano Statale	360 130 437 835
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	303
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	680
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)	Trieste 120 Udine 120
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO (Polo di Rovereto)	100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma)	946
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	820
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	210
LAZIO	ROMA III(sedi consorz.La Sapienza-Tor Vergata-Iusm-La Tuscia-Cassino-LUMSA)	435
UMBRIA	PERUGIA	286
MOLISE	CAMPOBASSO	310
ABRUZZO	CHIETI-PESCARA(sedi convenzionate:L'Aquila – Teramo)	415
CAMPANIA	NAPOLI FED.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1255
BASILICATA	POTENZA	300
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	840
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria - Catanzaro)	405
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)	Palermo 410 Catania 600 Messina 472
SARDEGNA	CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)	Cagliari 210 Sassari 130
	TOTALE	11.830

07A05640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio per lo sviluppo della Valle del Rio Forcella - revoca. (Deliberazione n. 19/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e forni-

sce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2005), con la quale è stata approvata la proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio per lo sviluppo della Valle del Rio Forcella, per la realizzazione di investimenti nel settore turismo da realizzarsi in Abruzzo, nel comune di L'Aquila, area Obiettivo 2, per un importo complessivo pari a 25.195.000 euro, con un onere a carico dello Stato pari a 3.118.850 euro e un'occupazione aggiuntiva pari a 85 U.L.A.;

Vista la nota n. 0006248 dell'11 aprile 2007, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di definanziamento del contratto di programma di cui sopra, in quanto non sono mai stati presentati i progetti esecutivi sulle previste iniziative;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È revocata l'assegnazione della somma di 3.118.850 euro a carico dello Stato effettuata con la citata delibera n. 28/2005 finalizzata alla concessione delle agevolazioni finanziarie di pari importo a favore del contratto di programma approvato con la citata delibera n. 28/2005 tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio per lo sviluppo della Valle del Rio Forcella per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, da realizzarsi in Abruzzo, nel comune di L'Aquila.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 86

07A05583

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio indotto Finmek - revoca. (Deliberazione n. 20/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla decisione n. 96/c/45/06 della Commissione europea (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziati con la sopra citata legge n. 488/1992;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale, nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127, (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001), con la quale è stato approvato in via programmatica il finanziamento pari a 21.248.000 euro a favore degli investimenti relativi al contratto di programma Finmek, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le relative risultanze istruttorie;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002), con la quale è stata approvata la proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio indotto Finmek, per la realizzazione di investimenti da parte della P.B.A. S.p.A. nello stabilimento di Pagani (SA), area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a), da parte della RedeMan S.r.l. nello stabilimento della Finmek di Sulmona (L'Aquila) e da parte della ConMan S.r.l. nello stabilimento Ixtant di Avezzano (L'Aquila), questi due ultimi entrambi rientranti in aree Obiettivo 2. L'iniziativa complessiva, da realizzarsi nel periodo 2001-2003, prevede sia investimenti industriali che di ricerca per un totale di 51.645.840 euro, un onere a carico dello Stato pari a 21.247.510 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 248 unità;

Vista la nota n. 0006249 dell'11 aprile 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di definanziamento delle somme non erogate, pari a 12.479.605 euro, relativamente al contratto di programma Consorzio indotto Finmek;

Considerato che il termine di ultimazione degli investimenti previsto dalla succitata delibera n. 9/2002 era fissato al 31 dicembre 2003, che le tre società beneficiarie sono state commissariate ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2003, n. 347 e che ne è stato dichiarato lo stato di insolvenza;

Considerato che il Ministero delle attività produttive, con decreti del 25 febbraio 2005, n. 001381 e 001382, e del 12 settembre 2005, n. 1081045 ha già provveduto ad emettere i provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per un totale di 21.247.510 euro tutti a carico dello Stato, di cui 8.767.905 euro già erogati a favore delle tre citate società beneficiarie a titolo di anticipazione della prima rata di agevolazione;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca dell'importo totale delle agevolazioni approvate a favore del contratto di programma di cui sopra, pari a 21.247.510 euro, fermo restando che le risorse già erogate a titolo di anticipazione, pari a euro 8.767.905 saranno disponibili solo al momento del loro effettivo recupero da parte del Ministero dello sviluppo economico che ne informerà periodicamente questo Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È revocata l'assegnazione della somma di 21.247.510 euro a carico dello Stato, effettuata con la citata delibera n. 9/2002 finalizzata alla concessione delle agevolazioni finanziarie di pari importo a favore del contratto di programma approvato con la citata delibera n. 9/2002 tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio indotto Finmek per la realizzazione di investi-

menti
nel settore industriale e della ricerca da parte della P.B.A. S.p.A. nello stabilimento di Pagani (Salerno), area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a), e da parte della RedeMan S.r.l. nello stabilimento della Finmek di Sulmona (L'Aquila) e della ConMan S.r.l. nello stabilimento Ixtant di Avezzano (L'Aquila), questi due ultimi entrambi rientranti in aree Obiettivo 2.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera ed in particolare al recupero della somma di 8.767.905 euro già erogata a titolo di anticipazione della prima rata di agevolazione.

Il Ministero dello sviluppo economico informerà il Comitato con cadenza annuale sulle somme effettivamente recuperate.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 84

07A05584

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 maggio 2007.

Determinazione a consuntivo, per l'anno 2006, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti. (Deliberazione n. 121/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 maggio 2007;

Visti:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in particolare l'art. 3, comma 11 e l'art. 13, comma 2, lettera *e)*;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 aprile 2006 (decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003;

il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004;

la direttiva del Ministro delle attività produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dismesse;

la deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 2002, n. 71;

la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004, n. 118;

la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005, n. 66;

la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006 n. 103, come successivamente modificata dalla deliberazione 1° giugno 2006, n. 107;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174 (deliberazione n. 174/06);

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290;

la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117;

il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità il 1° marzo 2006, recante criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (Atto n. 06/06).

Viste:

la nota 3 maggio 2006, prot. n. 11218 (prot. Autorità n. 011594 dell'11 maggio 2006) trasmessa, dalla SO.G.I.N. Società gestione impianti nucleari S.p.A. (Sogin), contenente l'«Atto di affidamento in gestione degli impianti ENEA di ricerca del ciclo del combustibile nucleare»;

la nota 30 marzo 2007, prot. n. 9841 (prot. Autorità n. 008626 del 4 aprile 2007) trasmessa, da Sogin all'Autorità, ai sensi del comma 1 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto 3 aprile 2006, contenente i costi a consuntivo per il 2006 e i costi preventivati per l'anno 2007 (programma 30 marzo 2007);

le note trasmesse da Sogin all'Autorità in data 17 aprile 2007, prot. n. 11452 (prot. Autorità n. 010003 del 19 aprile 2007), 16 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012386 del 21 maggio 2007), 18 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012385 del 21 maggio 2007), 21 maggio 2007, prot. n. 14876, (prot. Autorità n. 012569 del

24 maggio 2007), 24 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012731 del 25 maggio 2007) e 25 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012750 del 25 maggio 2007);

il rapporto della commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/2004 (commissione) trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Autorità (prot. CCSE n. 001053 del 23 maggio 2007, prot. Autorità n. 012741 del 25 maggio 2007);

la nota della direzione tariffe del 28 maggio 2007, inerente la proposta di delibera per la determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2006.

Considerato che:

l'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che Sogin «inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi»;

l'art. 9, comma 2, del medesimo decreto dispone che «ogni tre anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo»;

il decreto 3 aprile 2006 ha modificato l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 26 gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da parte di Sogin all'Autorità di «un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente», e prevedendo che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari «ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1»;

il decreto 2 dicembre 2004 ha previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento, associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l'altro, il decreto ministeriale 7 maggio 2001;

con la deliberazione n. 174/2006 l'Autorità ha rideterminato gli oneri nucleari, per l'anno 2006, in misura pari a 145,3 milioni di euro, di cui 51,0 milioni di euro relativi alle attività commisurate all'avanzamento, 96,8 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento, comprese imposte stimate pari a 2,6 milioni di euro, e 2,5 milioni di euro da portare in detrazione dai costi della commessa nucleare quali ricavi da smantellamento. Con la medesima delibera l'Autorità ha disposto altresì che Sogin provveda alla copertura finanziaria dei suddetti oneri ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

gli oneri previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti Enea a Sogin sono stati valutati a consuntivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 174/2006 (di seguito: oneri Enea).

Considerato che:

il costo sostenuto nell'anno 2006 per lo svolgimento delle attività commisurate all'avanzamento relative allo smantellamento delle centrali, degli impianti nucleari e alla chiusura del ciclo del combustibile, a fronte di un preventivo autorizzato di 51,0 milioni di euro, ammonta a 47,7 milioni di euro nel 2006, di cui 0,2 milioni di euro relativi agli oneri Enea, non inclusi nei preventivi 2006;

i costi a consuntivo delle attività non commisurate all'avanzamento, al netto delle imposte, sono pari a 95,7 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro relativi agli oneri Enea non inclusi nei preventivi, a fronte di un importo riconosciuto a preventivo, al netto delle imposte, pari a 94,2 milioni di euro.

Considerato che:

per le attività commisurate all'avanzamento è stato stimato un ritardo pari a circa il 10% rispetto al preventivo a vita intera rivisto da Sogin nel marzo 2007;

lo scostamento tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento è stato valutato, rapportandolo all'avanzamento fisico; gli scostamenti positivi rilevati non eccedono la quota di imprevisti stimata a preventivo da Sogin.

Considerato che:

in relazione alle attività non commisurate all'avanzamento:

a) i costi di mantenimento in sicurezza presentano uno scostamento positivo rispetto al preventivo per un importo pari a 1,6 milioni di euro, in prevalenza riconducibile alle attività, non previste a preventivo, propedeutiche al trasferimento del combustibile dal sito di Saluggia al sito di Avogadro;

b) i costi di project management come rilevati a consuntivo presentano uno scostamento positivo rispetto all'importo riconosciuto con la deliberazione n. 174/2006 pari a 1,4 milioni di euro;

c) i costi di project management sono stati valutati a consuntivo in termini di congruità ed efficienza economica a fronte delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno;

d) i costi di project management autorizzati con la deliberazione n. 174/2006 non comprendono gli oneri relativi agli incentivi all'esodo peraltro già comunicati da Sogin all'Autorità nel primo semestre dell'anno 2006.

Considerato infine che:

i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2006, per un ammontare pari a 3,8 milioni di euro, concorrono alla copertura dei costi della commessa nucleare, ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 290/2006;

l'ammontare dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, ottenuti dalle disponibilità

finanziarie riconducibili agli acconti nucleari è risultato pari a 10,3 milioni di euro, come calcolato da Sogin nella nota 18 maggio 2007, in coerenza con i criteri definiti dall'Autorità.

Ritenuto necessario:

riconoscere a consuntivo i costi sostenuti da Sogin nell'esercizio 2006 per le attività della commessa nucleare, in misura pari a:

a) 47,7 milioni di euro per le attività commisurate all'avanzamento;

b) 60,3 milioni di euro per il mantenimento in sicurezza, 22,5 milioni di euro a copertura dei costi di coordinamento e servizi generali, 2,2 milioni di euro per le attività relative all'emergenza;

c) 10,5 milioni di euro per le attività di project management;

d) le imposte imputabili alla commessa nucleare come determinate a consuntivo da Sogin;

prevedere che i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze e i proventi finanziari di competenza della commessa nucleare realizzati nel 2006 concorrano alla copertura dei costi della commessa nucleare riconosciuti per il 2006;

Delibera:

1) di riconoscere a consuntivo per l'anno 2006 i costi sostenuti da Sogin per le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti in misura pari a 143,2 milioni di euro, al netto delle imposte;

2) di riconoscere a consuntivo per l'anno 2006 gli oneri relativi alle imposte imputabili alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;

3) di autorizzare l'utilizzo degli acconti nucleari a copertura dei costi di cui ai due punti precedenti, al netto dei ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2006 e dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, che ammontano nel complesso a 14,1 milioni di euro;

4) di notificare il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento;

5) di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.

6) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 29 maggio 2007

Il presidente: ORTIS

07A05515

DELIBERAZIONE 31 maggio 2007.

Modifica dei criteri di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalità di rendicontazione di interventi di risparmio energetico, ricadenti nell'ambito di applicazione di schede tecniche standardizzate, di cui alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 123/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/2001;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/2001;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/2003 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/2004 (di seguito: Linee guida);

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/2004;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 2 febbraio 2007, atto n. 4/2007, recante «Revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalità di rendicontazione dei progetti standardizzati per il risparmio energetico» (di seguito: documento per la consultazione);

la comunicazione in data 6 febbraio 2007, prot. Autorità AO/M07/566 (di seguito: comunicazione prot. Autorità AO/M07/566) con cui l'Autorità ha trasmesso il documento per la consultazione di cui al precedente alinea alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini di acquisirne il parere ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale gas e dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241/1090.

Considerato che:

il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali a quelli che si sarebbero conseguiti con l'impiego delle tecnologie mediamente già diffuse nel mercato o che soddisfano specifici requisiti di legge;

la deliberazione n. 219/2004, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle linee guida è facoltà dell'Autorità sviluppare metodi di valutazione standardizzata e metodi di valutazione analitica ai fini della quantificazione dei risparmi conseguibili attraverso le tipologie di intervento ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, e che tali metodi sono sviluppati nell'ambito di cosiddette «schede tecniche»;

ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, le schede tecniche di valutazione standardizzata riportano il risparmio specifico annuo conseguibile per unità fisica di riferimento;

ai sensi dell'art. 4, commi 3, 8 e 11, delle linee guida il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato, previa consultazione dei soggetti interessati, e le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione;

ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Linee guida ai progetti che ricadono nell'ambito di applicazione di schede tecniche di valutazione standardizzata (di seguito: progetti standardizzati) possono essere aggiunte nuove installazioni, denominate «unità fisiche di riferimento incrementali», che vengono rendicontate nell'ambito di richieste di verifica e certificazione successive alla prima;

ai sensi dell'art. 5, comma 5, delle linee guida il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato, previa consultazione dei soggetti interessati, e le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione;

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, delle linee guida per data di avvio di un progetto si intende la data in cui un progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui all'art. 10 delle stesse linee guida;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, commi 3, 8 e 11 e dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, delle linee guida alle unità fisiche di riferimento incrementali, che possono essere aggiunte indefinitamente a progetti standardizzati nell'ambito del periodo di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, non si applicano gli eventuali aggiornamenti delle schede tecniche standardizzate;

con il documento per la consultazione l'Autorità ha avanzato proposte per la revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche previsti dalle linee guida orientate a:

a) potenziare l'efficacia dei provvedimenti di aggiornamento delle schede tecniche nel garantire, con continuità, che il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 promuova unicamente gli interventi che consentono di ottenere risparmi energetici addizionali a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, di mercato o normativa;

b) evitare il verificarsi di condizioni discriminatorie e di comportamenti opportunistici e distorsivi del mercato;

al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, nel documento per la consultazione l'Autorità ha proposto in particolare che:

a) gli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione standardizzata si applichino a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data successiva a quella di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità del documento di consultazione avente ad oggetto la proposta di aggiornamento, fatti salvi i casi di richieste di verifica e certificazione presentate da soggetti titolari di progetto che sono in grado di dimostrare di avere acquistato unità fisiche di riferimento o di aver assunto impegni contrattuali per l'acquisto di unità fisiche di riferimento in data anteriore a quella di pubblicazione del documento di consultazione;

b) sia eliminata la possibilità di aggiungere nuove installazioni o cosiddette «unità fisiche di riferimento incrementali» a progetti standardizzati, al fine di assicurare l'applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche a tali nuove installazioni;

c) sia possibile aggiornare le schede tecniche di valutazione analitica entro il 28 febbraio di ogni anno e che le schede aggiornate si applichino alle richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo;

nel documento per la consultazione l'Autorità ha proposto di far decorrere l'applicazione delle revisioni delle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento di revisione nel sito internet dell'Autorità;

le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione e quelle espresse nel corso dell'audizione pubblica del 13 marzo 2003 hanno evidenziato un ampio consenso sulla proposta relativa alla revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione analitica e un generale consenso sulla proposta di far decorrere l'applicazione delle revisioni alle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica e integrazione nel sito internet dell'Autorità;

nelle osservazioni pervenute al documento per la consultazione e nell'audizione pubblica del 13 marzo 2003 la maggior parte degli operatori ha suggerito modifiche alla proposta relativa alla revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione standardizzata, in particolare richiedendo che venissero applicate a tali aggiornamenti modalità di sviluppo e di applicazione simili a quelle proposte per gli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione analitica, eventualmente con la previsione di un intervallo di tempo più limitato per l'entrata in vigore degli aggiornamenti stessi;

gli operatori hanno altresì evidenziato che applicando agli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione standardizzata modalità di sviluppo e di applicazione simili a quelle proposte per gli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione analitica si sarebbe anche evitata la necessità di dover prevedere modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dagli operatori, quali quelle proposte dall'Autorità nel documento per la consultazione, che avrebbero determinato incertezza, appesantimenti burocratici per gli operatori ed inevitabili rallentamenti nelle procedure di valutazione da parte degli uffici dell'Autorità;

alla data odierna, pur essendo ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241/1990, non è pervenuta all'Autorità alcuna risposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano alla comunicazione prot. Autorità AO/M07/566.

Ritenuto opportuno:

confermare la proposta di prevedere la possibilità per l'Autorità di aggiornare le schede tecniche di valutazione analitica entro il 28 febbraio di ogni anno affinché le schede aggiornate si applichino alle richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo;

accogliere la richiesta di prevedere modalità di sviluppo e di applicazione degli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione standardizzata simili a quelle proposte per gli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione analitica, prevedendo in particolare che tali aggiornamenti possano avvenire entro due date predefinite nel corso dell'anno ed entrino in vigore non prima di quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento recante l'aggiornamento;

confermare la proposta di eliminare la possibilità di aggiungere nuove installazioni, o cosiddette «unità fisiche di riferimento incrementali» a progetti standardizzati per i quali siano già state presentate all'Autorità una o più richieste di verifica e di certificazione, al fine di:

a) assicurare l'applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche alle nuove installazioni e, dunque, che il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 assicuri con continuità la promozione di risparmi energetici addizionali a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato;

b) evitare il verificarsi di condizioni discriminatorie tra soggetti titolari di progetti standardizzati avviati, e per i quali sia stata presentata all'Autorità almeno una richiesta di verifica e certificazione, e altri soggetti;

c) evitare l'insorgenza di comportamenti opportunistici e distorsivi del mercato;

d) uniformare il trattamento dei progetti standardizzati a quello previsto dalle linee guida per i progetti ricadenti nell'ambito di applicazione di schede tecniche di tipo analitico e per i progetti ai quali vanno applicate metodologie di valutazione a consuntivo;

prevedere che l'Autorità possa anche revocare schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica, ferma restando la facoltà per i soggetti titolari di progetto di presentare all'Autorità proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle linee guida;

confermare la decorrenza dell'applicazione delle modifiche e integrazioni proposte alle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica ed integrazione nel sito internet dell'Autorità.

Ritenuto che:

non sia opportuno dare seguito alla richiesta, avanzata da alcuni operatori, di affiancare all'eliminazione della possibilità di aggiungere nuove installazioni o cosiddette «unità fisiche di riferimento incrementali» a progetti standardizzati una contestuale riduzione della dimensione minima prevista dalle linee guida per questi progetti in quanto:

a) la dimensione minima è stata introdotta e determinata dall'Autorità al fine di contenere i costi amministrativi del sistema e stimolare l'ottenimento di economie di scala e di scopo, senza tuttavia ostacolare le fasi iniziali del meccanismo;

b) con il procedere dell'attuazione del meccanismo e lo sviluppo di esperienza da parte degli operatori si è verificato come l'effettiva incidenza della dimensione minima prevista nelle linee guida sia andata riducendosi,

Delibera:

1) di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato *A* alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 come modificato dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04:

a) all'art. 4, comma 3, le parole «Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere aggiornato» sono sostituite dalle parole «Le schede tecniche di valutazione standardizzata possono essere aggiornate»; dopo le parole «soggetti interessati» sono aggiunte le parole «entro il 31 marzo ovvero entro

il 30 settembre di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 31 luglio dello stesso anno, ovvero al 31 gennaio dell'anno successivo. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.»;

b) all'art. 4, il comma 5 è soppresso;

c) all'art. 5, comma 5, la parola «potranno» è sostituita dalle parole «possono» e dopo le parole «a seguito di consultazione» sono aggiunte le parole «dei soggetti interessati entro il 28 febbraio di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche»;

d) l'art. 12, comma 4 è soppresso;

2) di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

3) di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 103/2003 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 31 maggio 2007

Il presidente: ORTIS

07A05516

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota del 18 maggio 2007, prot. n. 3791 con la quale la procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 21 maggio 2007;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 414 del 17 maggio 2007 - che ha comunicato» la chiusura degli uffici per sciopero del personale nel giorno 21 maggio 2007;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 21 maggio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 1° giugno 2007

Il direttore regionale: GUARINO

07A05542

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa dello sciopero del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 18 maggio 2007, prot. 1178/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 21 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro a causa dello sciopero del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pesaro, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05540

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania in data 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2291 del 22 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 21 maggio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 1° giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* LIMA

07A05543

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2293 del 22 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 21 maggio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. , comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 1° giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* LIMA

07A05544

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa dello sciopero del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 18 maggio 2007, prot. 1177/U/AG/07 ha segna-

lato, per la giornata del 21 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno a causa dello sciopero del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Ascoli Piceno, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05541

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 21 maggio 2007 per sciopero del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano non ha operato nel suddetto giorno per sciopero del personale; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio con decreto del 19 maggio 2007, dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 2132/2.1.S. del 22 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05539

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalla disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'Ufficio dell'A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, il 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 22 maggio 2007, n. 1194, ha comunicato che, a causa di uno sciopero del personale nella giornata del 21 maggio 2007, l'Ufficio provinciale sarebbe rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

La procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 3355/APC/07 del 28 maggio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 67/2007 del 5 giugno 2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 7 giugno 2007

Il direttore regionale: TIEZZI

07A05531

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita dei Morti, in Cagnano Varano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta l'Arciconfraternita dei Morti, con sede in Cagnano Varano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05475

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Monte Sant'Angelo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05476

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Pietro D'Alcantara, in Vieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita di San Pietro D'Alcantara, in Vieste (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05477

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Vieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Vieste (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05478

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Croce, in Manfredonia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita della Croce, con sede in Manfredonia (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05479

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Amministrazione straordinaria della succursale italiana della banca iraniana Bank Sepah, in Roma

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 maggio 2007, ha sottoposto la succursale italiana della banca iraniana Bank Sepah, con sede in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 77 e 70, comma 1, lettera *a)* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per la durata di sessanta giorni.

07A05529

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del Lambrusco di Modena intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena», riconosciuta con decreto ministeriale 18 novembre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna, con nota n. 34953 del 10 ottobre 2006, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena»;

Ha espresso, nella riunione del 7 giugno 2007, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MODENA» O «PROVINCIA DI MODENA»

Art. 1.

Indicazione geografica

1. L'indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Vitigni ammessi

1. L'indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, esclusivamente nella tipologia frizzante;

rossi, esclusivamente nelle tipologie frizzante e novello frizzante;

rosati, esclusivamente nella tipologia frizzante.

2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» bianchi, rossi, rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

3. L'indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malbo gentile, Malvasia, Malvasia bianca, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Ancellotta o Lancellotta - vitigni: Ancellotta o Lancellotta, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Barbera - vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Chardonnay - vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Fortana - vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Lambrusco - vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Lambrusco vinificato in bianco o Lambrusco bianco da uve nere o bianco da Lambrusco - vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino a un massimo del 15%. Le uve devono essere vinificate in bianco;

Malvasia - vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Malvasia bianca - vitigni: Malvasia bianca di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Malbo gentile - vitigni: Malbo gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Montù - vitigni: Montù, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pignoletto - vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pinot grigio - vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pinot bianco - vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pinot nero - vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Riesling italico - vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Sauvignon - vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Trebbiano - vitigni: Trebbiano modenese (localmente montanaro), Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%.

4. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello frizzante.

5. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena», con o senza il nome del vitigno, non possono essere addizionati di anidride carbonica esogena.

6. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 2004).

7. Nella designazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni. I vitigni devono essere compresi tra quelli elencati all'art. 2 del presente disciplinare di produzione. Il riferimento al nome dei due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena», è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.

Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1 e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena»: nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 29, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

Ancellotta o Lancellotta: tonnellate 26;

Barbera: tonnellate 21;

Chardonnay: tonnellate 23;

Fortana: tonnellate 29;

Lambrusco: tonnellate 29;

Malbo gentile: tonnellate 24;

Malvasia: tonnellate 24;

Malvasia: bianca tonnellate 20;

Montù: tonnellate 29;

Pignoletto: tonnellate 26;

Pinot bianco: tonnellate 26;

Pinot grigio: tonnellate 20;

Pinot nero: tonnellate 20;

Riesling italico: tonnellate 20;

Sauvignon: tonnellate 23;

Trebbiano: tonnellate 29.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

bianco 9,00% vol.;

rosso 9,00% vol.;

rosato 9,00% vol.;

Ancellotta o Lancellotta 9,00%;

Barbera 9,00%;

Chardonnay 9,00%;

Fortana 9,00%;

Lambrusco 9,00%;

Malbo gentile 9,00%;

Malvasia di Candia aromatica 9,00%;

Malvasia bianca 9,00%;

Pignoletto 9,00%;

Pinot bianco 9,00%;

Pinot grigio 9,00%;

Pinot nero 9,00%;

Riesling italico 9,00%;

Sauvignon 9,00%;

Trebbiano 9,00%.

È consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

3. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

4. È consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

5. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini I.G.T. «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

6. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve dei vitigni di cui all'art. 2 prodotte in provincia di Modena, provenienti da vigneti iscritti all'elenco delle vigne e/o al quadro «C» allegato alla dichiarazione delle superfici vitate validata dall'assessorato all'agricoltura della provincia di Modena.

7. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini I.G.T. «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» aggiunto nell'arricchimento e nella dolcificazione dovrà sostituire un'eguale quantità di vini I.G.T. «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena».

8. La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione di I.G.T. «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Art. 6.

Titoli alcolometrici vini al consumo

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» bianco 10,00%;

«Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» rosso 10,00%;

«Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» rosato 10,00%;

«Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» novello 11,00%.

2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Ancellotta o Lancellotta 10,00%;

Barbera 10,00%;

Chardonnay 10,00%;

Fortana 10,00%;

Lambrusco 10,50%;

Lambrusco novello 11,00%;

Malvasia 10,00%;

Malvasia bianca 10,00%;

Malbo gentile 10,50%;

Montù 10,00%

Pignoletto 10,00%;

Pinot bianco 10,00%;

Pinot grigio 10,00%;

Pinot nero 10,00%;

Riesling italico 10,00%;

Sauvignon 10,00%;

Trebbiano 10,00%.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. All'indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro. Possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo solo in contenitori di capacità inferiore ai sei litri.

3. In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la IGT «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

4. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

5. Nel confezionamento dei vini a indicazione geografica tipica «Modena», «Di Modena» o «Provincia di Modena» è consentito l'utilizzo della capsula di lunghezza fino a 7 cm.

07A05567

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Manfredonia

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 12 settembre 2006, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 11 in data 18 aprile 2007, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 8.173, ubicata nel comune di Manfredonia (Foggia), in località Sciali, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 55, identificata con le particelle n. 105 (di mq 317 S.R. catastale di mq 259) e n. 295 (ex particella n. 106/porzione di mq 7.856) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

07A05480

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Monte Argentario

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 4 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 5, foglio n. 106 in data 29 maggio 2007, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto pertinenziale ivi insistente - acquisito allo Stato - per complessivi mq 215 (catastali mq 221), ubicati nel comune di Monte Argentario (Grosseto), in località Santa Liberata, riportati nel catasto terreni ed urbano del medesimo comune, al foglio di mappa n. 19, identificati con la particella n. 740 (particella n. 783 del S.I.D.) ed indicati con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

07A05481

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcuni medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/6252 del 1º giugno 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC N. 6252 DEL 01/06/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
SANDOZ S.P.A.	GABAPENTIN SANDOZ	DK/H/0476/002-003/IA/008
ALLERGAN S.P.A.	ALPHAGAN	UK/H/0199/001/IB/023
SANDOZ S.P.A.	GABAPENTIN SANDOZ	DK/H/0476/001-003/IB/012
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/0132/001-002/IB/025
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ACTILYSE	DE/H/0015/004/IB/044
ARROW GENERICS LTD	SIMVASTATINA ARROW	UK/H/0610/002-005/IA/017
HEXAL S.P.A.	FLUCONAZOLO HEXAL	DE/H/0426/003/IA/015
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VORINA	NL/H/0246/001/IB/011
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VORINA	NL/H/0246/001/IB/014
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VORINA	NL/H/0246/001/IB/012
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VORINA	NL/H/0246/001/IB/015
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VORINA	NL/H/0246/001/IB/016
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	PRIXAR	UK/H/0203/003/IB/032
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	PRIXAR	UK/H/0203/003/IB/031
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	SIMVASTATINA TEVA	UK/H/0568/002-004/IA/017
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IA/028
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	TRUSOPT	FR/H/0070/001/IA/035
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IA/053
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IA/055
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN	UK/H/0287/004-006/IB/046
ASTRAZENECA S.P.A.	NAROPINA	NL/H/0104/001-003/IA/049
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	NEOPREX	DK/H/0110/001/IB/019
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	GENTIPRESS	DK/H/0110/001/IB/019
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	SINERTEC	DK/H/0110/001/IB/019
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001/IA/058
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/059
N.V. ORGANON	CERAZETTE	SE/H/0147/001/IA/010
SANDOZ S.P.A.	ATENOLOLO/CLORTALIDONE	NL/H/0161/001-002/IA/030
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-002/IA/132
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/001-002/IA/132
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IA/132
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IA/132
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IA/132
ASTRAZENECA S.P.A.	NAROPINA	NL/H/0104/001-004/IB/047
JANSSEN CILAG S.P.A.	LYRINEL	UK/H/0627/001-003/IB/006
BAYER S.P.A.	ELEVIT	AT/H/0151/001/IA/001
BRACCO S.P.A.	ECTIVA	DE/H/0169/001-002/IA/038
PLIVA PHARMA S.P.A.	ALENDRONATO PLIVA	SE/H/0510/001-002/IA/011
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	DRAMION	FR/H/0172/001/IA/016
PLIVA PHARMA S.P.A.	ALENDRONATO PLIVA	SE/H/0510/001-002/IA/015
PLIVA PHARMA S.P.A.	ALENDRONATO PLIVA	SE/H/0510/001-002/IA/010
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IA/055
PLIVA PHARMA S.P.A.	ALENDRONATO PLIVA	SE/H/0510/001-002/IB/014
SANDOZ S.P.A.	FENTANIL SANDOZ	FI/H/0376/001-004/IA/006
HEXAL S.P.A.	FENTANIL HEXAL	FI/H/0374/001-004/IA/007
SANDOZ S.P.A.	GLIMEPIRIDE SANDOZ	DK/H/0803/002/IA/016
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001-002/IA/022
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001-002/IA/021
ORION CORPORATION	BEMEDREX	FI/H/0101/001-003/IA/018
ORION CORPORATION	BEMEDREX	FI/H/0101/001-003/IA/017
TEVA PHARMA B.V.	AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA PHARMA	FI/H/0570/001/IA/002

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC N. 6852 DEL 01/06/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
TEVA PHARMA B.V.	AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA PHARMA	FI/H/0570/001/IA/005
TEVA PHARMA B.V.	AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA PHARMA	FI/H/0570/001/IA/004
ORION CORPORATION	BEMEDREX	FI/H/0101/001-003/IA/019
PLIVA PHARMA S.P.A.	TORASEMIDE PLIVA	UK/H/0595/002/IB/024
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BEGRIVAC	DE/H/0125/001/IA/046
PLIVA PHARMA S.P.A.	TORASEMIDE PLIVA	UK/H/0595/002/IB/029
ROCHE S.P.A.	IPNOVEL	FR/H/0232/001/IB/021
GALDERMA ITALIA S.P.A.	METVIX	SE/H/0266/001/IB/022
BREATH LIMITED	LAMOTRIGINA BREATH	UK/H/0847/001-004/IA/013
BREATH LIMITED	LAMOTRIGINA BREATH	UK/H/0847/001-004/IA/009
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SERETIDE	UK/H/0392/001-003/IA/035
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	ALIFLUS	UK/H/0398/001-003/IA/038
PFIZER ITALIA S.R.L.	CAVERJECT	UK/H/0413/001-002/IB/021
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IA/025
INTENDIS S.P.A.	TOKEN	DK/H/0230/001/IA/015
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/003-004/IA/055
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/003-004/IB/056
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BEGRIVAC	DE/H/0125/001/IA/047
ARROW GENERICS LTD	CARVEDILOLO ARROW	DK/H/0615/002-004/IA/012
MEDIMMUNE ONCOLOGY INC	ETHYOL	FR/H/0038/001/IB/021
HEXAL S.P.A.	FLUCONAZOLO HEXAL	DE/H/0425/001-004/IA/025
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	DE/H/0124/001/IA/042
B. BRAUN MELSUNGEN AG	AMIDOLITE	SE/H/0414/001/IB/004
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	DOVOBET	DK/H/0279/001/IA/013
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IB/058
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IB/057
SANDOZ S.P.A.	SIMVASTATINA SANDOZ	FI/H/0142/002,003,005/IB/064
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IB/059
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	ALIFLUS	SE/H/0170/001-003/IA/049
ABBOTT S.P.A.	TARKA	NL/H/0107/003-006/IB/027
KNOLL - RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.	ZIAXEL	NL/H/0108/003/IB/022
STIEFEL LABORATORIES S.R.L.	ISOTREXIN	UK/H/0251/001/IA/011
STIEFEL LABORATORIES S.R.L.	ISOTRETINOINA STIEFEL	UK/H/0327/001/IA/003
STIEFEL LABORATORIES S.R.L.	ISOTRETINOINA STIEFEL	UK/H/0327/002/IA/005
EG S.P.A.	TRAMADOLO EG	DE/H/0282/001,002,004/IA/012
STIEFEL LABORATORIES S.R.L.	ISOTREXIN	UK/H/0251/001/IA/009
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/005/IA/060
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/005/IA/060
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IA/064
SANDOZ S.P.A.	SIMVASTATINA SANDOZ	FI/H/0142/002,003,005/IA/070
SANDOZ S.P.A.	SIMVASTATINA SANDOZ	FI/H/0142/002,003,005/IB/063
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IA/062
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IA/064
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/005/IB/061
SANDOZ S.P.A.	SIMVASTATINA SANDOZ	FI/H/0142/002,003,005/IA/068
BAXTER AG	SUBCUVIA	DE/H/0217/001/IB/007
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/038
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/036
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/037

07A05566

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1249 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIMVASTATINA SIGMA TAU GENERICS, nella forma e confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400, 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale n. 08065951009.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n 037459017 (in base 10), 13R529 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. 24027 Nembro (Bergamo), Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simvastatina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; sodio amido glicolato; olio di ricino idrogenato; amido pregelatinizzato; talco; magnesio stearato; silice anidra colloidale; butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; talco; macrogol 6000; titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare - Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n 037459017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,79 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n 037459017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n 037459017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05378

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omistat»

Estratto determinazione AIC/N. 1250 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OMISTAT anche nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Omicron Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Follereau, 25, 24027 - Nembro, Bergamo, Italia, codice fiscale n. 02530160130.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 037364015 (in base 10) 13N89H (in base 32) Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Simvastatina 10 mg.

Eccipienti: Lattosio monoidrato; Cellulosa microcristallina; Sodio amido glicolato; Olio di ricino idrogenato; Amido pregelatinizzato; Talco; Magnesio stearato; Silice anidra colloidale; Butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa; Talco; Macrogol 6000; Titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare - Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037364015 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 4,72 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 7,79 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 037364015 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse si applicano le condizioni di cui alla Nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037364015 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05379

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipenil»

Estratto determinazione AIC/N. 1251 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIPENIL anche nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A, 28100 Novara, Italia, codice fiscale n. 01419800030.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film «20 compresse - A.I.C. n 037348012 (in base 10) 13MSPD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. 24027 Nembro (Bergamo), Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Simvastatina 10 mg.

Eccipienti: Lattosio monoidrato; Cellulosa microcristallina; Sodio amido glicolato; Olio di ricino idrogenato; Amido pregelatinizzato; Talco; Magnesio stearato; Silice anidra colloidale; Butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa; Talco; Macrogol 6000; Titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare - Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n 037348012 - « 10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (iva esclusa): 4,72 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 7,79 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n 037348012 - « 10 mg compresse rivestite con film «20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n 037348012 - « 10 mg compresse rivestite con film «20 compresse RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05380

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Alter»

Estratto determinazione AIC/N. 1252 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SIMVASTATINA ALTER anche nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 Milano, Italia, codice fiscale 04483510964.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n 037367012 (in base 10) 13NC74 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. 24027 Nembro (Bergamo), Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici) Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: Simvastatina 10 mg

Eccipienti: Lattosio monoidrato; Cellulosa microcristallina; Sodio amido glicolato; Olio di ricino idrogenato; Amido pregelatinizzato; Talco; Magnesio stearato; Silice anidra colloidale; Butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa; Talco; Macrogol 6000; Titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare - Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n 037367012 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 4,72 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 7,79 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n 037367012 - «10 mg compresse rivestite con film « 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n 037367012 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05381

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Delaman»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1253 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DELAMAN, anche nelle forme e confezioni: «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili; «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili; e «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, cap. 43100 - codice fiscale 01697370342.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n 035256027 (in base 10), 11MXQV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili - A.I.C. n. 035256039 (in base 10), 11MXR7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili - A.I.C. n. 035256041 (in base 10), 11MXR9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale, nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con solo delapril o manidipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035256027 - «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035256039 - «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035256041 - «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035256027 - «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035256039 - «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035256041 - «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05382

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adaptus»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1254 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ADAPTUS, anche nelle forme e confezioni: «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili; «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili; e «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Giacomo Chiesi n 1, Cap. 43100 - codice fiscale 00959190349.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 036222026 (in base 10), 12KF2B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili - A.I.C. n. 036222038 (in base 10), 12KF2Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A., stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili - A.I.C. n. 036222040 (in base 10), 12KF2S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A., stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale, nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con solo delapril o manidipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036222026 - «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036222038 - «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036222040 - «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036222026 - «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036222038 - «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036222040 - «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05383

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valeans»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1255 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VALEANS, anche nelle forme e confezioni: «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Valeas Ind.Chim.Farm. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, Cap. 20133 - codice fiscale 04874990155.

Confezione: «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 025941055 (in base 10), 0SRP1Z (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Valeas S.p.A. Industria Chimica e Farmaceutica stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n 10 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: alprazolam 0,75 mg;

eccipienti: saccarina sodica; menta essenza; glicole propilenico; etanolo (96%); acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Valeans è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia.

Valeans è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza esitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 025941055 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 025941055 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05384

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nicorette»

Estratto provvedimento UPC/R/61/2007 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: NICORETTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 025747268/M - microtab 30 compresse sublinguali 2 mg in blister;

A.I.C. n. 025747270/M - microtab 105 compresse sublinguali 2 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Pfizer Health A.B.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0151/001-002/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enantyum».

Estratto provvedimento UPC/II/3127 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: ENANTYUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 033656012/M - 20 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 033656024/M - 40 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 033656036/M - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 033656048/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033656051/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033656063/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 033656075/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033656087/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033656099/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033656101/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0100/001-002/R/002, ES/H/0100/001-003/II/026, ES/H/0100/001-003/II/032.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Firmadol».

Estratto provvedimento UPC/II/3128 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: FIRMADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034042010/M - 20 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034042022/M - 40 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034042034/M - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 034042046/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034042059/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034042061/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 034042073/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034042085/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034042097/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034042109/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/R/002, ES/H/0101/001-003/II/032, ES/H/0101/001-003/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05564

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ketesse».

Estratto provvedimento UPC/II/3129 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: KETESSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033635018/M - 20 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 033635020/M - 40 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 033635032/M - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 033635044/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033635057/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033635069/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 033635071/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033635083/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033635095/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033635107/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/R/002, ES/H/0101/001-003/II/032, ES/H/0101/001-003/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05565

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Con la determinazione n. aRM - 98/2007-1187 del 5 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Lilly Deutschland GmbH (rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BIO INSULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025802479 - «30/70-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802442 - «R-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802430 - «I-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802392 - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802366 - «R» 5 cartucce 3 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802354 - «I» 5 cartucce 3 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802341 - 50/50 flac. 10 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802327 - 40/60 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802315 - 30/70 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802303 - 20/80 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802291 - 10/90 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802289 - I cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802277 - R cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802265 - «L» iniett. flac. 100 U/ml 10 ml;

A.I.C. n. 025802240 - 1 flacone 40/60 100 U/ml 10 ml;

A.I.C. n. 025802226 1 flacone 30/70 100 U/ml 10 ml;

A.I.C. n. 025802202 - 1 flacone 20/80 100 U/ml 10 ml;

A.I.C. n. 025802188 - 1 flacone 10/90 100 U/ml 10 ml;

A.I.C. n. 025802164 - «U» flacone 10 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025802036 - «I» Sc im 1 fl 10 ml 100 U.I./ml;

A.I.C. n. 025802012 - «R» Sc im iv fl 10 ml 100 U.I./ml.

07A05537

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 99/2007-1277 del 5 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: NOPAR;

confezione: A.I.C. n. 028507046 - «compresse» 75 compresse 0,05 mg + 6 compresse 0,25 mg;

farmaco: KEFLIN NEUTRO;

confezioni:

A.I.C. n. 020951048 - 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 020951051 - flacone 2 g;

farmaco: KEFLOR;

confezioni:

A.I.C. n. 036443101 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 036443099 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 036443087 - «500 mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse;

A.I.C. n. 036443075 - «375 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 036443063 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 036443051 - «250 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 036443048 - «375 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml;

A.I.C. n. 036443036 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 036443024 - «187,5 mg/ 5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 036443012 - «125 mg/ 5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

farmaco: MANDOKEF;

confezioni:

A.I.C. n. 024286054 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 024286041 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 024286027 - «2 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 2 g;

A.I.C. n. 024286015 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

farmaco: PROZAC;

confezioni:

025970031 - «20 mg compresse solubili» 12 compresse;

A.I.C. n. 025970017 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

farmaco: KEFLEX;

confezioni:

A.I.C. n. 035480072 - «1 g compresse rivestite con film» 8 compresse;

A.I.C. n. 035480060 - «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse;

A.I.C. n. 035480058 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 035480045 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 035480033 - «250 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 035480021 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035480019 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

farmaco: AXID;

confezione:A.I.C. n. 035974017 - «100 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale.

07A05538

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti il Comitato di sorveglianza e del Presidente del Comitato stesso, della succursale della banca iraniana «Bank Sepah», in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29 maggio 2007, ha nominato i sigg. dott. Luciano Di Paolo e prof. avv. Raffaele Lener commissari straordinari ed i sigg. prof. avv. Francesco De Santis, prof. avv. Andrea Guaccero e dott. Nicola Lorito componenti il comitato di sorveglianza della succursale della banca iraniana «Bank Sepah», con sede in Roma, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 maggio 2007, ai sensi degli articoli 77 e 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 29 maggio 2007 tenuta dal comitato di sorveglianza della predetta succursale, il dott. Nicola Lorito è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

07A05530

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 333 del 6 giugno 2007:

numero marchio: 61 MO;

impresa: Momenti d'oro di Carderopoli Stefano;

sede: Modena - via Falloppia, 29.

07A05485

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

La Ferrarelle S.p.a., con il decreto n. 26 del 4 giugno 2007 dell'A.G.C. 12 settore 03 della regione Campania, che ha revocato e sostituito il decreto n. 53 del 22 settembre 2005 dell'A.G.C. 12 settore 03 della regione Campania, è stata autorizzata a produrre le acque minerali «Ferrarelle - Santagata e Natia» in comune di Riardo (Caserta) in contenitori di PET già autorizzati mediante l'utilizzo di nuovi polimeri.

La società Ferrarelle S.p.a., con decreto n. 27 del 4 giugno 2007 dell'A.G.C. 12 settore 03 della regione Campania, che ha revocato e sostituito il decreto n. 24 del 29 maggio 2007 dell'A.G.C. 12 settore 03, è stata autorizzata, per la produzione delle acque minerali «Ferrarelle - Santagata - Natia» all'utilizzo di una nuova linea per contenitori in vetro.

07A05483-07A05484

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-143) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.